



**Audizione presso l'XI Commissione della Camera dei Deputati in merito al
Testo unificato delle proposte di legge C. 1847 e abbinate**

Intervento del Segretario Confederale UIL Domenico Proietti

La UIL ringrazia il Presidente e la Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati per l'occasione di confronto offerta in merito alla discussione sulla riforma della normativa sui trattamenti pensionistici di reversibilità.

Riteniamo d'altra parte condivisibile l'intenzione di razionalizzare alcuni particolari aspetti dei trattamenti ai superstiti che oggi producono situazioni-limite gravose per le casse previdenziali. Il fenomeno che si intende colpire è per la verità alquanto limitato, sia nel numero che nell'entità dei trattamenti (complessivamente mediamente inferiori ai 600 euro mensili), ma resta comunque utile avviare una discussione finalizzata ad introdurre norme che leghino in maniera più proporzionata i diritti spettanti ai superstiti con l'aspettativa di vita residua degli stessi, anche in riferimento alla contribuzione versata dal dante causa.

Nel merito, ed in particolare per quanto riguarda l'articolo 1 del Testo Unico delle proposte di Legge C. 1847, si richiama al fatto che la norma in discussione prevede, in assenza di figli, la sospensione del trattamento ai superstiti nel caso di pensionato o assicurato con età anagrafica superiore a 55 anni e coniuge superstite di età inferiore a 35 anni. Come UIL crediamo debba essere ulteriormente specificato l'aspetto legato alla presenza o meno di figli, chiarendo se questi debbano essere della coppia o anche di uno solo dei due coniugi. Occorre anche rilevare che in materia, e su interventi analoghi, si è già formata giurisprudenza per lo più contraria alla *ratio* del

provvedimento oggi in consultazione. Già il *Fondo Trattamento Quiescenza e Assegni straordinari al personale del Lotto* introdusse la non corresponsione del trattamento di reversibilità nel caso in cui tra il de cuius ed il coniuge intercorresse una differenza d'età maggiore di anni 20. Sul punto la Corte Costituzionale – con sentenze n. 15 del 1980 e n. 73 del 1987 – sostenne che “il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino ad incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare”. Stante ciò la sentenza n. 587/88 della Corte Costituzionale sancì l'illegittimità della norma proprio nella parte in cui dispone sulla differenza d'età fra i coniugi.

La disposizione inserita nell'articolo 1 della proposta C. 1847, pur se diversa nella formulazione, può comunque ricondursi a quelle restrizioni a mero fondamento naturalistico (età del coniuge) ritenute inammissibili dalla giurisprudenza costituzionale.

Quanto all'indennità di reinserimento lavorativo spettante al coniuge superstite se disoccupato o inoccupato, si rileva come la stessa spetterebbe fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e comunque non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato. Tale previsione – in considerazione della particolare struttura del mercato del lavoro italiano e delle difficoltà occupazionali, peraltro accentuate per le donne - esporrebbe al rischio indigenza migliaia di persone che, disoccupate alla morte del coniuge, non dovessero riuscire a trovare lavoro perdendo così prima la pensione del coniuge e poi anche l'indennità/reversibilità.

Per quel che riguarda invece l'articolo 2 della proposta di legge si evidenzia che, pur venendo incontro alle esigenze di fattispecie oggi escluse dal diritto, tale formulazione produrrebbe un ulteriore aumento dei potenziali beneficiari con il rischio di un'estrema parcellizzazione del trattamento stesso. Inoltre, nella proposta di legge si specifica che tale quota spetterebbe al coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun addebito di colpa a suo carico. È il caso di rilevare che già la Sentenza n. 286/1987 della Corte Costituzionale asseriva come “le norme censurate,

le quali escludono dall'attribuzione della pensione di reversibilità, in tutto o in parte, il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, contrastano con i precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 della Costituzione) e creano una evidente disparità di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale.

Pertanto devesi dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”. Anche nel 2009 la Corte di Cassazione - sentenza 25.02.09 n. 4555 – ha dichiarato che l'addebito della separazione non può essere un elemento discriminante ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite nei cui confronti è stata dichiarata la separazione per colpa o con addebito.

Alla luce di quanto sopra, sulle previsioni di cui all'articolo 2, rischiano di profilarsi profili di illegittimità e di incompatibilità con la giurisprudenza che potrebbero inficiare il buon funzionamento della norma aumentando in modo sensibile il contenzioso.

Positiva per la UIL la previsione contenuta nell'articolo 3 della proposta ed orientata a superare alcuni problemi di cumulabilità dei trattamenti. Riteniamo opportuno permettere al superstite di rinunciare al trattamento pensionistico spettante nel caso in cui lo stesso incida e penalizzi il godimento della sola pensione di reversibilità.

Infine l'articolo 4 della Proposta istituisce un *“Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità”* che sarebbe finanziato proprio dalle economie derivanti dalle modifiche introdotte. Ciò porterebbe ad un'alterazione dei principi di solidarietà delineando una situazione nella quale alcune persone verrebbero escluse da un diritto oggi riconosciuto – rischiando peraltro di perdere qualsiasi sostegno economico - ed altre trarrebbero invece giovamento da tale esclusione che permetterebbe di finanziare una non meglio precisata integrazione dei trattamenti di reversibilità di alcune particolari fasce reddituali. Riteniamo comunque importante sottolineare che le risorse eventualmente

accumulate nel suddetto Fondo non possono in alcun modo servire a fare cassa ma devono realmente essere orientate al finanziamento di politiche per il sostegno al reddito dei superstiti e per il miglioramento delle relative prestazioni.

In definitiva la UIL - pur condividendo pienamente l'esigenza di intervenire in materia, migliorando l'equità dell'istituto del trattamento ai superstiti - ritiene debbano essere individuati meccanismi maggiormente condivisi che nel salvaguardare i diritti previdenziali e gli equilibri di spesa, evitino di generare contenziosi e difficoltà applicative che aumenterebbero l'incertezza normativa in un settore particolarmente delicato.